



ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

DISCIPLINARE DI GARA

Articolo 1 – Premessa

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene:

- le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta da ARA Puglia;
- le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa;
- la procedura di aggiudicazione;
- tutte le ulteriori informazioni;

relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di rimozione e distruzione delle carcasse di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini, morti in azienda, attraverso la raccolta, il trasporto e la distruzione, presso impianti di trasformazione, pretrattamento e/o di incenerimento autorizzati secondo le modalità previste dalle norme cogenti in materia, da espletarsi sull'intero territorio della Regione Puglia.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo individuato sulla base della migliore offerta presenta rispetto alle tariffe poste a base di gara, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 –Codice dei contratti pubblici (Codice).

Il minor prezzo è stato prescelto, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016, comma 4, lettera b), in quanto l'appalto ha per oggetto la fornitura di un servizio dalle caratteristiche standard di trasporto e smaltimento carcasse delle carcasse di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini a valere su tutto il territorio della Regione Puglia come meglio specificato nel capitolato speciale di gara.

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, il presente appalto, per caratteristiche di organizzazione ed uniformità del servizio in tutto l'ambito della Regione Puglia, fortemente standardizzato, non può essere diviso in lotti.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Territorio della Regione Puglia.

Il Responsabile della procedura, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Giorgio Donnini raggiungibile ai seguenti recapiti: 080.4054788.

La presente procedura di appalto è espletata in modalità telematica compatibilmente agli strumenti a disposizione dell'Ente che per la sua natura giuridica non può accedere a piattaforme informatiche dei soggetti aggregatori, pertanto l'Ente gestirà l'intera procedura il più possibile con strumenti telematici mediante i quali verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente "Disciplinare di gara".

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co.1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 e di un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dal presente disciplinare di gara, dal capitolato speciale e dal bando e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da ARA nonché, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Le condizioni del contratto di fornitura sono integrate e modificate dalle clausole del capitolato speciale, le quali prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni del contratto.

Si precisa quanto segue:

- le dichiarazioni relative all'ammissione alla procedura e l'offerta economica devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale;
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati da DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti





ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro; si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;

- la documentazione deve essere conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e nel D.Lgs. n. 82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato;
- in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e, se prevista necessariamente a pena di esclusione, determinerà l'esclusione del concorrente.

Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante. Per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo / tecnico / economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente procedura di acquisto.

Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A. I file allegati alla PEC non potranno avere dimensioni complessive superiori a 30 Mb. In caso di richiesta da parte di ARA, i partecipanti potrebbero essere obbligati ad inviare la documentazione anche in formato cartaceo.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Ente tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Articolo 2 – Documentazione di Gara, Chiarimenti e Comunicazioni

La documentazione di gara comprende:

- il bando;
- il presente disciplinare di gara e i relativi allegati;
- il capitolato speciale d'appalto.

La documentazione di gara è disponibile sul sito <https://www.allevatoripuglia.it/> e sul sito della Regione Puglia. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul suddetto sito Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, **non oltre il termine del 1° ottobre 2021**, a mezzo PEC da inviarsi all'indirizzo carcasse.arapuglia@pec.it avente ad oggetto "*chiarimenti in merito al bando per l'affidamento del servizio di rimozione e distruzione delle carcasse di animali*". L'ARA provvederà a pubblicare il riscontro sul proprio sito internet al fine di condividere i chiarimenti con gli eventuali ulteriori interessati alla partecipazione al bando.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati con qualunque strumento di comunicazione diverso da quello indicato, formulati in lingua diversa dall'italiano o pervenuti successivamente al termine indicato.

Comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio presso l'indirizzo PEC comunicato nell'offerta.

L'Ente invierà le comunicazioni relative la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio presso l'indirizzo PEC





ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

comunicato nell'offerta.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Articolo 3 – Importo

L'importo massimo erogabile, trattandosi di un servizio per cui non è possibile prevedere con assoluta certezza il numero delle carcasse da smaltire per ogni anno, per il periodo di durata dell'appalto comprensivo di IVA è di € 611.000.

Il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, pertanto non sono ammesse offerte in aumento, pena l'esclusione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti offrano lo stesso prezzo sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno successivamente definite dalla stazione appaltante. Sarà chiesto alle ditte un'offerta migliorativa finché non vi sia una differenza tale da poter stilare una graduatoria, dove ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016, questa sia redatta in base al miglior prezzo offerto. Il mancato invio nei termini e nei modi indicati da parte dell'offerente equivale a rinuncia a fornire l'offerta migliorativa e verrà considerato ai fini della graduatoria l'ultimo prezzo offerto.

Per il servizio in oggetto non sono presenti casi di sincronia spaziale e temporale delle attività dell'appaltatore rispetto alle attività aziendali e pertanto non è obbligatoria la redazione del DUVRI, per cui i relativi oneri sono stimati pari a € 0,00 (zero). L'importo complessivo, stimato per l'esecuzione di quanto sopra, si intende comprensivo di tutte le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del servizio in oggetto, il tutto nel rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile. I corrispettivi saranno determinati in base ai prezzi offerti.

Nell'ambito del quinto d'obbligo, nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Si precisa che i corrispettivi verranno liquidati direttamente all'aggiudicatario dagli allevatori in ragione delle quantità di carcasse di animali effettivamente conferite, senza alcun impegno per la scrivente e per gli allevatori a garantire un importo fisso legato ad un quantitativo minimo. L'aggiudicatario si impegna a fornire, allegandolo alle fatture emesse a favore degli allevatori, copia di idoneo bollettario di conferimento all'impianto di smaltimento autorizzato, firmato anche da quest'ultimo.

Articolo 4 - Durata dell'appalto, opzioni

L'appalto avrà durata complessiva fino al 30.06.2023 qualsiasi sia la data di stipula del contratto o comunque fino all'esaurimento dei fondi regionali disponibili qualora ciò avvenga prima della scadenza del termine di durata complessiva.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario all'eventuale esaurimento dei finanziamenti a favore dell'ARA e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi o nel caso di proroghe previste dalla normativa europea, nazionale o regionale. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Articolo 5 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma



ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto della presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto della presente procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto della presente procedura in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete comune degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.





ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Articolo 6 – Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In base al combinato disposto degli artt. 80 c. 1 e 105 c. 6 del Codice, è obbligatorio dimostrare il possesso dei requisiti generali, nonché, correlativamente alle prestazioni da subappaltare, degli altri requisiti anche in capo ai soggetti potenziali subappaltatori indicati nella terna o nelle terne, già in fase di gara.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Il possesso dei suddetti requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 artt. 46 e 47. Il concorrente, per ciascuno dei soggetti descritti dall'art. 80 comma 1, 2 e 3 dovrà riportare tutti gli eventuali precedenti penali con effetti definitivi e i procedimenti penali pendenti, nonché le eventuali misure di prevenzione cui sia stato assoggettato riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del Codice tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3.

In relazione ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 il concorrente e gli altri soggetti previsti dall'art. 80 del Codice non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato successivamente depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (provvedimento giurisdizionale) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 alla lett. a) del Codice si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 4 del Codice in materia contributiva si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n. 125 il 1 giugno 2015, ovvero dalle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale; non si debbono considerare gravi le violazioni rispetto agli obblighi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Gli operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia dimostrano il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice costituiscono esempi di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna





ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Con riferimento al requisito di cui all'art. 80 comma 5 alla lett. m) il concorrente allega alternativamente:

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui al precedente punto 8, saranno esclusi i concorrenti per i quali fosse accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'accertamento del fatto. Ai fini della verifica di cui sopra, ove si versi in una delle situazioni di cui al punto 8, è preferibile che l'offerente allegghi all'offerta economica tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, specificandolo in documentazione amministrativa.

I requisiti ex art. 80 devono essere posseduti da tutti i soggetti, anche in composizione plurima (ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione.

Articolo 7 – Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice.

Requisiti di Idoneità Professionale (Art. 83 Comma 1 Lett. A) del D.Lgs. 50/2016)

Gli operatori economici devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (iscrizione in uno nei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs 50/2016), per oggetto attinente all'appalto.

I concorrenti dovranno specificare: la ragione sociale, i nominativi dei rappresentanti legali, la camera, il numero e la data di iscrizione, l'oggetto sociale, limitatamente a quanto attinente il presente appalto (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti, anche in composizione plurima (ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione.

Per la comprova del requisito l'Ente potrà richiedere il deposito delle certificazioni che attestano il possesso di tali requisiti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato aderente alla UE deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria (Art. 83 Comma 1 Lett. B) del D.Lgs. 50/2016)

Il concorrente deve essere in possesso di un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 100.000 IVA esclusa.





ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

Il settore di attività è il servizio di raccolta e smaltimento carcasse.

La comprova del requisito è fornita attraverso la presentazione dell'elenco delle fatture emesse negli ultimi 3 anni dal termine di ricezione offerte, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati dei servizi stessi.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, detti requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento, etc. nel suo complesso.

Detti requisiti sono provati ex allegato XVII al D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale (Art. 83 Comma 1 Lett. C) del D.Lgs. 50/2016)

Il concorrente deve aver eseguito nel triennio precedente almeno uno o più contratti avente ad oggetto servizi analoghi il cui importo complessivo non deve essere inferiore ad € 100.000. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 del Codice dei contratti pubblici.

La dimostrazione del possesso della capacità tecnico-professionale delle imprese concorrenti è fornita attraverso la presentazione dell'elenco dei servizi a quelli analoghi oggetto della procedura, effettuati negli ultimi tre anni dal termine di ricezione offerte, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati dei servizi stessi;

Tutti i valori s'intendono al netto dell'IVA.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, verticale e orizzontale, o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, i requisiti di capacità tecnico professionale devono essere posseduti dai componenti cumulativamente, con prevalenza alla mandataria capogruppo (servizio di punta di valore minimo determinato), indipendentemente dalla distribuzione dei compiti tra soggetti partecipanti.

Articolo 8 – Avvalimento

Nessuno dei requisiti richiesti può essere oggetto di contratto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Articolo 9 – Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto, l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara o come subappaltatore per altro concorrente.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo al subappaltatore indicato comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Articolo 10 – Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, e, precisamente, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice dell'importo, pertanto, pari ad € 12.220.

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) con assegno circolare intestato all'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PUGLIA;
- b) da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di





ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- avere validità per 210 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

nonché dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo, restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- riportare l'autentica della sottoscrizione (solo nel caso di documento analogico);
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 210 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Si applica altresì il combinato disposto degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000;





ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità indicate nel presente documento. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria o la presentazione di una garanzia inferiore a quella richiesta non è sanabile mediante soccorso istruttorio.

Articolo 11 – Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati alla seguente PEC: carcasse.arapuglia@pec.it in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente a ARA entro e non oltre **entro le ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2021** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

Non saranno consentite remissioni in termini in caso di mancato funzionamento di strumenti o reti informatiche. L'eventuale proroga del termine di presentazione delle offerte verrà pubblicizzata con le stesse modalità di pubblicazione del bando.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa (BUSTA A);
 - B. Offerta tecnica (BUSTA B);
 - C. Offerta economica (BUSTA C).
- A. La documentazione amministrativa è costituita dai seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione su modello predisposto ed allegato al presente disciplinare (Allegato A);
 2. DGUE del concorrente di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, in conformità al modello al presente disciplinare (Allegato B);
 3. In caso di subappalto, DGUE del subappaltatore sulla base del modello predisposto ed allegato al presente disciplinare (Allegato B);
 4. Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria;
 5. Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario;
 6. Cauzione provvisoria e documentazione a corredo (dichiarazione d'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, art. 10 del disciplinare di gara);
 7. Documento identità del sottoscrittore;
 8. Ulteriore documentazione amministrativa se necessaria o richiesta.
- B. L'Offerta tecnica:





ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

1. Dichiarazione di impegno alla prestazione del servizio così come disciplinato nei documenti di gara sulla base del modello predisposto ed allegato al presente disciplinare (Allegato C).

C. L'Offerta economica:

1. Proposta economica sulla base del modello predisposto ed allegato al presente disciplinare (Allegato D). L'offerta deve essere presentata mediante l'invio nel termine indicato di una PEC all'indirizzo carcasse.arapuglia@pec.it.

La PEC dovrà avere il seguente oggetto: *"offerta per l'affidamento del servizio di rimozione e distruzione delle carcasse di animali di cui al bando del 8 settembre 2021"*.

Il testo della PEC deve essere il seguente: *"Si invia in allegato offerta relativa al bando in oggetto"*.

Alla PEC devono essere allegati tre cartelle in formato compresso (.zip; .rar...). Le cartelle devono essere protette da una password di almeno otto caratteri alfanumerici. La prima cartella deve contenere la documentazione amministrativa (Busta A) con eventuali allegati; la seconda l'offerta tecnica (Busta B) con eventuali allegati; la terza l'offerta economica (Busta C) con eventuali allegati.

Nelle cartelle i file devono essere salvati in formato .pdf/A.

La password di apertura delle cartelle deve essere la stessa per tutte e tre le cartelle e dovrà essere comunicata nelle 24 ore successive alla presentazione delle offerte, pertanto, entro le ore 12.00 del 13 ottobre 2021 sempre a mezzo PEC avente ad oggetto: *"invio password per apertura file di partecipazione al bando in materia di smaltimento di carcasse"*.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'offerta, chi l'ha presentata potrà ritirarla; un'offerta ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'utilizzo del DGUE è obbligatorio.

Le altre dichiarazioni richieste devono essere rese sui modelli predisposti dall'Ente.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. Nel caso di garanzia provvisoria fornita a mezzo di assegno circolare tale assegno dovrà essere inviato o consegnato ad ARA presso la propria sede legale entro e non oltre i 5 giorni successivi il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; qualora fosse necessario depositare documenti in altra lingua, purché riconducibile ad uno dei paesi membri dell'UE, essa dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana o, in alternativa, relativa dichiarazione ex DPR 445/2000 di attestazione della traduzione fedele all'originale, prodotta dal legale rappresentante o soggetto munito di potere.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.





ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Articolo 12 – Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Si richiama quanto già previsto in altre parti del presente disciplinare, in relazione alle altre ipotesi di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Ente, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Articolo 13 – Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, pertanto non sono ammesse offerte in aumento, pena l'esclusione.

Per il servizio in oggetto non sono presenti casi di sincronia spaziale e temporale delle attività dell'appaltatore rispetto alle attività aziendali e pertanto non è obbligatoria la redazione del DUVRI, per cui i relativi oneri sono stimati pari a € 0,00 (zero).

L'importo complessivo, stimato per l'esecuzione di quanto sopra, si intende comprensivo di tutte le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del servizio in





ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

oggetto, il tutto nel rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile. I corrispettivi saranno determinati in base ai prezzi offerti.

Articolo 14 – Svolgimento operazioni di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo, il giorno 14 ottobre alle ore 10.00 in seduta pubblica presso la sede di ARA. Nel giorno precedente alla seduta verrà pubblicato sul sito il *link* per la partecipazione in via telematica alla seduta pubblica.

Articolo 15 – Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, oltre eventuali supplenti (in numero di 2) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto o in ambito giuridico in materia di appalti pubblici.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile della procedura nella valutazione della congruità delle offerte.

I componenti della Commissione giudicatrice verranno nominati con altro atto entro la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Articolo 16 – Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Nel corso della prima seduta, il Responsabile della procedura, anche facendosi assistere da consulenti o collaboratori competenti, provvederà a controllare la documentazione amministrativa.

Una volta effettuato il controllo della documentazione, la procedura verrà aggiornata ad altra data alla presenza della Commissione per l'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e l'offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Valutate le offerte dalla Commissione, successivamente l'Ente, su proposta del Responsabile della procedura, procederà alla formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Nel caso in cui due o più concorrenti offrano lo stesso prezzo, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno successivamente definite dall'Ente. Sarà chiesto alle ditte un'offerta migliorativa finché non vi sia una differenza tale da poter stilare una graduatoria, dove ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, questa sia redatta in base al miglior prezzo offerto. Il mancato invio nei termini e nei modi indicati da parte dell'offerente equivale a rinuncia a fornire l'offerta migliorativa e verrà considerato ai fini della graduatoria l'ultimo prezzo offerto.

Articolo 17 – Verifica di anomalia delle offerte

Si riterranno anomale le offerte che prevedano una riduzione superiore al 20% del prezzo offerto.

Il Responsabile della procedura richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta che determinano il sospetto di anomalia. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile della procedura, sentendo eventualmente la Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile della procedura esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.

Articolo 18 – Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile della procedura comunicherà all'Ente la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.





ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Ente prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica del possesso dei requisiti prescritti verrà effettuata dall'Ente con la collaborazione della Regione Puglia in virtù della convenzione da cui si origina la presente procedura affinché l'amministrazione possa verificare, attraverso i poteri autoritativi e di controllo in suo possesso, i requisiti che la natura dell'Ente che gestisce la presente procedura non riesce ad effettuare direttamente. Per l'effettuazione dei controlli sarà altresì richiesta la collaborazione dell'operatore economico che dovrà fornire tutti i chiarimenti e i documenti anche in originali che l'ente riterrà necessari.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Ente procederà alla revoca dell'aggiudicazione nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Ente aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche con le modalità sopra indicate.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'appalto potrà venire aggiudicato anche nel caso di un solo concorrente partecipante.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Ente procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione a meno che l'Ente non ritenga di dover procedere in via d'urgenza alla stipula.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata anche firmata digitalmente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute – conseguenti all'eventuale necessità di dover procedere alla registrazione del contratto.

Articolo 19 – Definizione delle Controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari. L'eventuale accesso agli atti di gara verrà gestito da questo Ente con le forme e modalità di cui alla legge 241/90.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo





ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Ente fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’Ente per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, per l’aggiudicazione e successivamente per la gestione contrattuale.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Ente, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Ente potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Ente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere trattati dal personale e consulente dell’Ente che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici; comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’ente in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto saranno diffusi tramite il sito internet di ARA. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Puglia.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dall’aggiudicazione o dal passaggio in giudicato di sentenze in caso di contenzioso inerente la procedura di individuazione del contraente (vedasi, in particolare, l’art. 99 del D.Lgs. 50/2016).

Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.





ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'ARA.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti, la Stazione Appaltante potrà essere contattata all'indirizzo ***.

Allegati al presente documento:

- Modello di domanda di partecipazione (Allegato A);
- DGUE del concorrente (Allegato B);
- Modello di dichiarazione di impegno alla prestazione del servizio (Allegato C);
- Modello di proposta economica (Allegato D).

Putignano, 8 settembre 2021

Il presidente
Sig. Pietro Laterza
Firmato digitalmente

